

PROVVEDIMENTO IVASS n. 163 del 25 novembre 2025

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IVASS N. 40 DEL 2 AGOSTO 2018, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA DI CUI AL TITOLO IX (DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IVASS N. 41 DEL 2 AGOSTO 2018, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMATIVA, PUBBLICITA' E REALIZZAZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

Relazione di presentazione

1. Il quadro normativo di riferimento

Il recepimento in Italia della Direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (Direttiva IDD)¹ ha condotto all'introduzione nel codice delle assicurazioni private (CAP) dell'articolo 187.1, che istituisce per il settore Assicurativo un sistema stragiudiziale di risoluzione delle controversie (*Alternative Dispute Resolution - ADR*), in analogia ai settori bancario e finanziario, nell'ambito dei quali sono operativi, rispettivamente, l'Arbitro Bancario e Finanziario (ABF) e l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF).

L'articolo 187.1 CAP demanda a un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, emanato di concerto con il Ministro della giustizia, su proposta dell'IVASS, la definizione dei profili normativi di dettaglio dell'Arbitro Assicurativo e, in particolare, l'individuazione: (i) dei criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie dinanzi l'Arbitro Assicurativo; (ii) dei criteri di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati, e (iii) della natura delle controversie, relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da un contratto di assicurazione, rimesse alla competenza dell'Arbitro di settore.

Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215 (di seguito, il "regolamento ministeriale")², sono state emanate le previsioni attuative dell'articolo 187.1 CAP, completando il quadro normativo disciplinante il nuovo sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie in ambito Assicurativo. Il decreto stabilisce inoltre che:

- (i) l'IVASS adotti disposizioni tecniche e attuative di dettaglio concernenti l'Arbitro Assicurativo e ne dichiari l'operatività con proprio provvedimento, non oltre il termine di cinque mesi dalla pubblicazione delle disposizioni stesse (articolo 13)³;

¹ Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016 sulla distribuzione assicurativa, attuata in Italia con Decreto legislativo del 21/05/2018 n. 68, successivamente, modificato dalle disposizioni integrative e correttive recate dal Decreto legislativo 30 dicembre 2020, n. 187.

² Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2025 ed entrato in vigore il successivo 24 gennaio.

³ In base all'art. 13 del decreto ministeriale n. 215/2024: "Entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, IVASS adotta disposizioni tecniche e attuative di dettaglio quanto a: a) adesione all'Arbitro assicurativo; b) procedura

- (ii) le imprese e gli intermediari informino la clientela sulle procedure di ricorso all'Arbitro Assicurativo (articolo 14, comma 2)⁴.

Tenuto conto della:

- ✓ portata precettiva di tale ultima norma e del quadro normativo vigente (artt. 120, 120-quater e 185 del CAP) che impone in capo a imprese e intermediari l'adeguata informativa ai clienti assicurativi prima della conclusione del contratto o nel corso dello stesso, in caso di modifiche di rilievo sopravvenute;
- ✓ della delega a IVASS, contenuta nel CAP, all'adozione di disposizioni regolamentari in relazione alla struttura della documentazione informativa e alle relative modalità di presentazione (, Regolamenti IVASS nn. 40 e 41 del 2 agosto 2018);

si è quindi intervenuti, per profili di mero adeguamento di alcune disposizioni regolamentari, alle previsioni del regolamento ministeriale.

2. Le finalità del Provvedimento.

Il Provvedimento apporta modifiche minimali all'informativa sul distributore e sul prodotto disciplinata dai Regolamenti IVASS sopra menzionati, limitandosi a prevedere – in attuazione del regolamento ministeriale - un'integrazione dei MUP e dei DIP aggiuntivi con le informazioni concernenti le modalità di ricorso all'Arbitro Assicurativo o al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET. È altresì richiesto l'aggiornamento dei siti *internet* e dei profili di *social network* delle imprese e degli intermediari.

3. La struttura del Provvedimento.

Il Provvedimento si compone di **quattro articoli**.

Si riporta di seguito una sintesi delle disposizioni.

L'articolo 1 contiene le modifiche e le integrazioni al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018. In particolare:

- **il comma 1** integra le definizioni esistenti con quella di Arbitro Assicurativo;
- **il comma 2** apporta modifiche e integrazioni all'articolo 79 del Regolamento IVASS n. 40/2018, per includere, tra le informazioni che gli intermediari riportano nel sito *internet* e nei profili di *social network*, quelle concernenti le modalità di ricorso all'Arbitro Assicurativo o al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET, cui aderiscono o sono sottoposti ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del regolamento ministeriale;
- **il comma 3** apporta modifiche e integrazioni all'Allegato 3 – Modulo unico precontrattuale (MUP) per i prodotti assicurativi - e all'Allegato 4 – Modulo unico precontrattuale (MUP) per i prodotti d'investimento assicurativi - del Regolamento IVASS n. 40/2018 per includere informazioni concernenti le modalità di ricorso all'Arbitro Assicurativo o al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della

di selezione e nomina dei componenti del collegio; c) modalità tecniche ed operative di svolgimento delle riunioni del collegio; d) attività della segreteria tecnica; e) adempimenti per la presentazione del ricorso all'Arbitro assicurativo; f) adempimenti successivi alla decisione; g) pubblicità dell'inosservanza della decisione. 2. L'operatività dell'Arbitro assicurativo è dichiarata dall'IVASS con proprio provvedimento, da pubblicarsi sul proprio sito internet, a conclusione di quanto previsto al comma 1, e comunque non oltre il termine di cinque mesi dalla pubblicazione delle disposizioni tecniche ed attuative di cui al comma 1."

⁴ "Le imprese e gli intermediari informano la clientela sulle procedure di ricorso all'Arbitro assicurativo."

rete FIN.NET, cui aderiscono o sono sottoposti ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del regolamento ministeriale.

L'articolo 2 del Provvedimento reca le modifiche e le integrazioni proposte al Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018. In particolare:

- **il comma 1** integra le definizioni esistenti con quella di Arbitro Assicurativo;
- **i commi da 2 a 5** in deroga ai limiti dimensionali dei DIP aggiuntivi introdotti dal Provvedimento IVASS n. 147/2024 dispongono che la versione stampata del documento possa occupare una pagina ulteriore, se necessaria per consentire l'inserimento dell'informativa relativa alle procedure di ricorso all'Arbitro Assicurativo o al diverso sistema di risoluzione delle controversie della rete FIN.NET;
- **il comma 6** apporta modifiche e integrazioni all'articolo 41 (Sito internet) del Regolamento IVASS n. 41/2018, per includere, tra le informazioni che le imprese di assicurazione riportano nel sito, quelle concernenti le modalità di ricorso all'Arbitro Assicurativo o al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del regolamento ministeriale;
- **i commi da 7 a 11** apportano modifiche e integrazioni all'allegato 2 – DIP aggiuntivo Vita, all'allegato 3 – DIP aggiuntivo Multirischi, all'allegato 4 – DIP aggiuntivo IBIP, all'allegato 5 – DIP aggiuntivo Danni, all'allegato 6 – DIP aggiuntivo R.C. Auto per includere informazioni concernenti le modalità di ricorso all'Arbitro Assicurativo o al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET, cui aderiscono o sono sottoposti ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del regolamento ministeriale.

L'articolo 3 del Provvedimento contiene la disciplina transitoria. In particolare, si prevede che le imprese e gli intermediari si adeguino alle relative prescrizioni entro il 14 gennaio 2026.

La disciplina transitoria è stata prevista tenuto conto di:

- ✓ l'avvenuto completamento del *framework* normativo in esito all'adozione ed entrata in vigore del sopra menzionato Decreto Ministeriale (gennaio 2025 u.s.); tale decreto, più nel dettaglio, in coerenza con il quadro normativo primario delineato dal CAP e dalle relative disposizioni attuative, impone specificamente a imprese e intermediari di informare la clientela sulle procedure di ricorso all'arbitro assicurativo;
- ✓ la dichiarazione di avvio dell'operatività dell'Arbitro assicurativo dalla data dello scorso 7 ottobre 2025;
- ✓ la data del 15 gennaio 2026 dalla quale sarà possibile per il pubblico presentare ricorso all'Arbitro assicurativo;
- ✓ le istanze, presentate da alcuni operatori del mercato, nel corso della pubblica consultazione del Provvedimento (dal 13 agosto al 27 settembre 2025) di disporre di tempo per l'adeguamento

L'articolo 4 del Provvedimento reca disposizioni in materia di pubblicazione e di entrata in vigore del Provvedimento.

ANALISI D'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

1. Premessa

Sulla base delle disposizioni del Regolamento IVASS n. 54 del 29 novembre 2022 in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS, in particolare degli articoli 5, 6 e 7, nonché tenuto conto del principio di trasparenza e proporzionalità, cui è ispirato il processo regolamentare dell'Istituto, è stata effettuata l'analisi d'impatto della regolamentazione in argomento. Sono state esaminate diverse opzioni normative, al fine di formulare soluzioni che rendano efficace l'atto stesso, tenuto conto del principio di proporzionalità, del contenimento dei costi, di tutela del consumatore e di efficacia dell'azione di vigilanza.

Il Provvedimento prevede, in particolare, l'integrazione della documentazione con l'informativa sulla possibilità di presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo nei seguenti documenti:

1. il Modulo unico precontrattuale (MUP) per i prodotti assicurativi, di cui all'Allegato 3 del Regolamento IVASS n. 40/2018;
2. il Modulo unico precontrattuale (MUP) per i prodotti d'investimento assicurativi, di cui all'Allegato 4 del Reg. IVASS n. 40/2018;
3. il Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi – DIP aggiuntivo Vita di cui all'Allegato 2 del Regolamento IVASS n. 41/2018;
4. il Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi multirischi – DIP aggiuntivo Multirischi, di cui all'Allegato 3 del Regolamento IVASS n. 41/2018;
5. il Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi – DIP aggiuntivo IBIP, di cui all'Allegato 4 del Reg. IVASS n. 41/2018;
6. il Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni – DIP aggiuntivo Danni, di cui all'Allegato 5 del Reg. IVASS n. 41/2018;
7. il Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto – DIP aggiuntivo R.C. auto, di cui all'Allegato 6 del Reg. IVASS n. 41/2018.

L'analisi di impatto è stata condotta con riguardo a tali proposte di integrazione.

2. Potenziali destinatari

L'intervento normativo che si intende effettuare è destinato ai distributori e alle imprese di assicurazione, in linea con il perimetro di applicazione, rispettivamente definito dai Regolamenti IVASS n. 40 e n. 41 del 2 agosto 2018.

In coerenza con quanto previsto dalla normativa primaria (articoli 120, comma 5 e 121-*quater* del CAP), sono esclusi dagli obblighi informativi i distributori di prodotti assicurativi che operano nei grandi rischi e gli intermediari riassicurativi, nonché, limitatamente alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativo, stante il riparto di competenze tra IVASS e Consob, definito dalla normativa primaria, gli intermediari finanziari iscritti nella Sezione D del RUI o nell'Elenco annesso al RUI (e.g., banche, società di intermediazione mobiliare e imprese di investimento).

3. Obiettivi

Tenuto conto che l'informativa precontrattuale è disciplinata dall'IVASS con propri Regolamenti IVASS nn. 40 e 41 del 2 agosto 2018, attuativi degli articoli 120 e 185 del CAP, il Provvedimento apporta modifiche e integrazioni ai suddetti regolamenti per adeguarne il contenuto alle previsioni del regolamento ministeriale (articolo 14, comma 2), secondo cui le imprese e gli intermediari informano la clientela sulle procedure di ricorso all'Arbitro Assicurativo.

4. Analisi di impatto (A.I.R.) su disposizioni di nuova introduzione ed elaborazione delle opzioni ritenute percorribili

Il Regolamento IVASS n. 40/2018 prevede che i distributori forniscano l'informativa precontrattuale in sede di stipula o rinnovo del contratto per il tramite di documentazione redatta in conformità al Modulo Unico Precontrattuale (MUP) dei prodotti assicurativi e al MUP dei prodotti di investimento assicurativi, di cui rispettivamente agli Allegati 3 e 4 del Regolamento stesso.

Il Regolamento IVASS n. 41/2018 reca l'obbligo, fra gli altri, per le imprese di assicurazione di redigere il Documento Informativo Precontrattuale (DIP) aggiuntivo, che compone il set informativo unitamente agli altri documenti predisposti e consegnati al contraente, prima della sottoscrizione del contratto.

È stata analizzata la modalità con cui fornire, in sede precontrattuale, la nuova informativa sulle procedure di ricorso all'Arbitro Assicurativo, tenuto conto della struttura della regolamentazione vigente.

4.1 Modalità con cui viene resa l'informativa sull'Arbitro Assicurativo da parte dei distributori (Regolamento IVASS n. 40/2018)

1. Nessuna modifica (opzione zero);
2. predisposizione di un modulo apposito che rechi la sola informativa sul diritto di presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, in caso di controversie con l'impresa di assicurazione o l'intermediario (opzione 1);
3. integrazione dell'informativa sul diritto di presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo all'interno rispettivamente del MUP per i prodotti assicurativi e del MUP per i prodotti d'investimento assicurativi (opzione 2);
4. adozione di un approccio *principle based*, che lascia all'autonomia degli operatori l'individuazione delle modalità tramite cui fornire l'informativa sul diritto di presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo (opzione 3).

Tavola 1

Opzioni percorribili	Principali vantaggi	Principali svantaggi
1) nessuna modifica (opzione zero)	- assenza di costi di adeguamento per i distributori	- difformità rispetto al dettato del regolamento ministeriale
2) predisposizione di un modulo apposito che rechi la sola informativa sul diritto di ricorrere all'Arbitro Assicurativo (opzione 1)	- immediata reperibilità dell'informativa per i contraenti/assicurati - standardizzazione dell'informativa resa	- costi di adeguamento per i distributori - maggiore quantità di documentazione da rendere in sede precontrattuale

3) integrazione dell'informativa sul diritto di presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo all'interno del MUP per i prodotti assicurativi e del MUP per i prodotti d'investimento assicurativi (opzione 2)	- unitarietà dell'informativa fornita in sede precontrattuale - standardizzazione dell'informativa resa e della modulistica che la include - facile accessibilità dell'informativa - coerenza con le scelte di <i>policy</i> già operate	- costi di adeguamento per i distributori
4) adozione di un approccio <i>principle based</i> , che lascia all'autonomia degli operatori l'individuazione delle modalità tramite cui fornire l'informativa sul diritto di presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo (opzione 3)	- contenimento dei costi di adeguamento - valorizzazione dell'autonomia organizzativa delle imprese e degli intermediari	- costi di adeguamento - rischi di disomogeneità nelle pratiche di mercato degli operatori - rischio di opacità/incompletezza dell'informativa; - difformità rispetto le scelte di <i>policy</i> già operate

Si è ritenuta preferibile l'opzione 2, che prevede di integrare l'informativa sull'Arbitro Assicurativo nell'apposita Sezione dei MUP. Tale soluzione consente di fornire al contraente o all'assicurato un unico documento standardizzato e di facile consultazione, che include tutte le informazioni rilevanti in sede di stipula oppure di rinnovo del contratto, in coerenza con le scelte di *policy* già operate dall'Istituto con l'emanazione del Provvedimento IVASS n. 147/2024.

4.2 Modalità con cui viene resa l'informativa sull'Arbitro Assicurativo da parte delle imprese di assicurazione (Regolamento IVASS n. 41/2018)

1. Nessuna modifica (opzione zero);
2. predisposizione di un modulo apposito che rechi la sola informativa sul diritto di presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo (opzione 1);
3. integrazione dell'informativa sul diritto di presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo all'interno dei DIP aggiuntivi Vita, Multirischi, IBIP, Danni e R.C. Auto (opzione 2);
4. adozione di un approccio *principle based*, che lascia all'autonomia degli operatori l'individuazione delle modalità tramite cui somministrare l'informativa sul diritto di presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo (opzione 3).

Tavola 2

Opzioni percorribili	Principali vantaggi	Principali svantaggi
1) nessuna modifica (opzione zero)	- assenza di costi di adeguamento per i distributori	- difformità rispetto al dettato del regolamento ministeriale

2) predisposizione di un modulo apposito che rechi la sola informativa diritto di ricorrere all'Arbitro Assicurativo (opzione 1)	- immediata reperibilità dell'informativa per i contraenti/assicurati	- costi di adeguamento per i distributori - maggiore quantità di documentazione da somministrare in sede precontrattuale
3) integrazione dell'informativa sul diritto di presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo all'interno dei DIP aggiuntivi Vita, Multirischi, IBIP, Danni e R.C. Auto (opzione 2)	- unitarietà dell'informativa somministrata in sede precontrattuale - standardizzazione dell'informativa resa e della modulistica che la include - facile accessibilità dell'informativa - coerenza con la struttura della regolamentazione in vigore e le scelte di <i>policy</i> già operate	- costi di adeguamento per i distributori
4) adozione di un approccio <i>principle based</i> , che lascia all'autonomia degli operatori l'individuazione del veicolo tramite cui somministrare l'informativa sull'Arbitro Assicurativo (opzione 3)	- contenimento dei costi di adeguamento - valorizzazione dell'autonomia organizzativa dei distributori	- costi di adeguamento - rischi di disomogeneità nelle pratiche di mercato degli operatori - rischio di opacità/incompletezza dell'informativa - difformità rispetto le scelte di <i>policy</i> già operate

Si è ritenuta preferibile **l'opzione 2**, che prevede di integrare l'informativa sull'Arbitro Assicurativo all'interno rispettivamente dei DIP aggiuntivi Vita, Multirischi, IBIP, Danni e R.C. Auto per consentire di fornire al cliente in un unico documento tutte le informazioni rilevanti in sede di stipula/rinnovo del contratto. La presenza di un *format* standardizzato organico e di facile lettura si pone, anche in questo caso, in linea di continuità con le scelte di *policy*, che hanno accompagnato l'emanazione del Provvedimento IVASS n. 147/2024.

---°°°---

Nell'ambito della pubblica consultazione, gli operatori hanno espresso apprezzamento per le opzioni adottate che pertanto sono state confermate. A seguito dei commenti pervenuti all'esito della pubblica consultazione sono state apportate alcune modifiche al contenuto dei MUP e dei DIP aggiuntivi.